



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Associato Gestione Risorse
Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) è in vigore dal 1° gennaio 2014 ed è la componente riferita ai servizi, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147.

Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, cioè i servizi rivolti alla collettività.

PRESUPPOSTO

Presupposto impositivo della TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

IL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO NE HA DELIBERATO L'APPLICAZIONE SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E CASI DI EQUIPARAZIONE (AD ESCLUSIONE DELLE CATEGORIE A1 A8 E A9) E RELATIVE PERTINENZE (UNA PER OGNI CATEGORIA C2, C6 E C7)
--

SOGGETTI PASSIVI

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili suddetti. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Riguardo al principio della solidarietà, il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia ha chiarito che ogni possessore paga in base alla propria percentuale di possesso ed applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. La disposizione normativa concernente la solidarietà (comma 671 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147) consente al Comune di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed al regolamento comunale.

Ai fini della determinazione della stessa la rendita catastale deve pertanto essere rivalutata del 5% e moltiplicata per 160.

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 6 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Associato Gestione Risorse
Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

Con deliberazione n. 21/CC del 12.07.2014 sono state approvate le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con esclusione di quelli iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;	1,80 per mille
Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dall'articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e successive modificazioni, e dal regolamento comunale IMU e relative pertinenze, escluse quelle iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	1,80 per mille
tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	0,00 per mille

DETRAZIONI E RIDUZIONI

Con la medesima deliberazione n. 21/CC del 12.07.2014 sono state approvate le seguenti detrazioni e riduzioni:

- **detrazione di euro 50,00** per ogni figlio fiscalmente a carico fino a 26 anni;
- **riduzione del 50% del tributo** dovuto a favore dei soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare con reddito ISEE fino a euro 8.000,00 (ottomila). Per usufruire di tale agevolazione i soggetti interessati dovranno presentare la dichiarazione TASI per l'anno di imposta 2014 entro il 30 giugno 2015, allegando la dichiarazione ISEE.

La detrazione e la riduzione suddette non sono tra loro cumulabili;



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Associato Gestione Risorse
Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio

MODALITA' DI VERSAMENTO E SCADENZE

La TASI è versata in autoliquidazione mediante F24 o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, in quanto compatibili.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

SCADENZE

ACCONTO	16 OTTOBRE
SALDO	16 DICEMBRE
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE	16 OTTOBRE

L'importo minimo annuale da versare è di € 4,00

Il codice del tributo è **3958** (per l'abitazione principale e relative pertinenze)

Il codice catastale del Comune da indicare nel modello F24 è **G270**

SUL SITO ISTITUZIONALE E' ATTIVO IL LINK "CALCOLO IUC" CHE PERMETTE DI EFFETTUARE IL CALCOLO DEL DOVUTO INSERENDO LA RENDITA CATASTALE.
L'EVENTUALE DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO POTRA' ESSERE INSERITA NEL CAMPO "ULTERIORE DETRAZIONE"

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il medesimo termine.

Palazzuolo sul Senio, 15 settembre 2014